

REPERTORIO N. 45.380 RACCOLTA N. 9.527
ATTO COSTITUTIVO DELLA "COSIMO DE' MEDICI - SOCIETA' A RE-
SPONSABILITA' LIMITATA", CON SEDE LEGALE IN PORTOFERRAIO
(LI), CALATA MAZZINI NUMERO 37, CAPITALE SOCIALE LIRE
50.000.000 (CINQUANTAMILIONI).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila, il giorno ventotto, del mese di aprile,
(28 aprile 2000)

in Portoferraio, nel mio recapito alla Piazza Cavour n. 38.
Dinanzi a me Avvocato DAVID MORELLI, Notaio residente in
Piombino, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Di-
stretto di Livorno, sono comparati:

- "COMUNE DI PORTOFERRAIO", con sede legale in via Garibaldi
n. 17, Codice Fiscale 82001370491D
in persona del suo Sindaco pro tempore e legale rappresen-
tante signor: - AGENO Giovanni, funzionario, nato a Portoferraio
(LI) il 15 agosto 1933, Codice Fiscale GNA GNN 33M15 G912M -
domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Ente
Territoriale, a quanto appresso debitamente autorizzato ai
sensi dell'articolo 34 (trentaquattro) del vigente Regolamen-
to dei Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale numero 32 (trentadue) in data 30 marzo 2000, imme-
diatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 47 (quarantaset-
te) comma 3 (tre) della Legge numero 142/90, il cui verbale
in copia certificata conforme, si allega al presente atto
sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostan-
ziale;

- "ISOLA D'ELBA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - Società Coope-
rativa per Azioni a Responsabilità Limitata", con sede in
Portoferraio, Calata Italia nn. 28/29, iscritta all'Albo de-
gli Enti Creditizi della Banca D'Italia al numero 5372 (cin-
quemilatrecentosettantadue), iscritta nel Registro Società
del Tribunale di Livorno al numero 11.271 (undicimiladuecen-
tosettantuno), Partita I.V.A. numero 01221550492, Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Livorno al
numero 112.981 (centododicimilanovecentoottantuno), Codice
ABI numero 7048.2, a mezzo del suo rappresentante speciale
signor MAZZEI Antonio, funzionario, nato a Marciana Marina
(LI) il 10 maggio 1955, residente a Portoferraio (LI), Via
Porte Inglese n. 21 - Codice Fiscale MZZ NTN 55E10 E931H,
giusta procura, conferita dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione signor BARTOLINI Luca, imprenditore, nato a
Genova il 20 ottobre 1952, giusta atto ai miei rogiti in data
odierna al numero 45.375 di repertorio che, in originale, si
allega sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e
sostanziale.

Detti comparanti tutti di cittadinanza italiana, della cui
identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo,
i quali, previa rinuncia di comune accordo fra di loro e con
il mio consenso all'assistenza dei testimoni, convengono e
stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1


Tra il "COMUNE DI PORTOFERRAIO" e la "ISOLA D'ELBA BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO - Società Cooperativa per Azioni a Re-
sponsabilità Limitata", come sopra rappresentati, è costitui-
ta una società a responsabilità limitata con la denominazione
"COSIMO DE' MEDICI - Società a Responsabilità Limitata".

ARTICOLO 2

La società ha sede legale in Portoferraio (LI), Calata Mazzi-
ni, n. 37.

ARTICOLO 3

La società ha per oggetto sociale i seguenti fini:



ve, la realizzazione di interventi e la gestione diretta o indiretta ed in affidamento esterno di servizi di interesse generale, preordinati e connessi al conseguimento di tale obiettivo;

c) - lo svolgimento in forma diretta e/o indiretta di tutte le attività di servizio e le procedure necessarie alla programmazione, progettazione, finanziamento ed attuazione di interventi per la concessione, manutenzione, ammodernamento, potenziamento e realizzazione di impianti, mezzi ed attrezzature connessi alla navigazione da diporto quali porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio, campi boa, capannoni di rimessaggio, officine di riparazione e manutenzione per unità da diporto, punti di ristoro e di intrattenimento;

d) - lo svolgimento in forma diretta e/o indiretta del trasporto marittimo dei passeggeri con unità navali sociali e/o noleggiate;


e) - lo svolgimento dei seguenti servizi:
1. organizzazione e gestione posti barca;
2. organizzazione e gestione scivoli di alaggio e varo;
3. esercizio della navigazione per il trasporto marittimo passeggeri;

4. servizio di ormeggio;
5. servizio barcaioli;
6. servizio di catering;
7. servizio di bunkeraggio;
8. servizio di assistenza, soccorso e salvataggio;
9. pompe acque nere;
10. servizi igienici;
11. posteggi auto;
12. giardinaggio;
13. organizzazione dei sistemi antincendio;
14. fornitura di acqua;
15. fornitura di energia elettrica;
16. pulizia dei pontili;
17. gestione stazioni radio;
18. gestione di impianto antinquinamento;
19. pontile di accosto per bunkeraggio;
20. eventuali manifestazioni promozionali e pubblicitarie dell'approdo turistico;
21. disbrigo di pratiche amministrative inerenti alla concessione demaniale marittima;
22. gestione di parchi e musei;
23. svolgimento di ogni attività complementare e/o sussidiaria a quella d'istituto.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la società può promuovere la costituzione o può assumere partecipazioni.

La società potrà costituire, con altre società ed enti, dei raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da enti Pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'oggetto della propria attività

Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà porre in essere qualsiasi attività ad esso affine o connessa, anche compiendo tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di presta-



zione di servizi, utili ed opportune al raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione dell'attività di intermediazione in valori immobiliari e dell'esercizio di attività disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, numero 1; prestare garanzie reali o personali, anche a favore di terzi.

Il tutto, come meglio risulta dall'articolo 3 (tre) dello Statuto Sociale che, formato da 27 (ventisette) articoli, firmato come per legge, viene allegato all'atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 4

Il capitale sociale è di Lire 50.000.000 (cinquantamilioni) e viene assunto e sottoscritto dai soci come appresso:

- "COMUNE DI PORTOFERRAIO" una quota del valore nominale di Lire 49.500.000 (quarantannovemilionicinquecentomila) pari al 99% (novantanove per cento);

- "ISOLA D'ELBA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - Società Cooperativa per Azioni a Responsabilità Limitata" una quota del valore nominale di Lire 500.000 (cinquecentomila) pari all'1% (uno per cento).

Del suddetto capitale sociale sono stati versati i tre decimi presso la Filiale di Portoferraio della Banca di Credito Cooperativo dell'Isola D'Elba come da ricevuta in data odierna che, in copia da me Notaio certificata conforme al numero 45.379 di repertorio, si allega a questo atto sotto la lettera "D" per formarne parte integrante e sostanziale.

I rimanenti sette decimi saranno versati a richiesta dell'Organo di Gestione.

ARTICOLO 5

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio terminerà il 31 dicembre 2000 (trentuno dicembre duemila).

ARTICOLO 6

La gestione nonché la rappresentanza legale della società affidata, per il primo triennio, ad un Consiglio di amministrazione, inizialmente nominato nelle persone dei signori:

- DONATI Andréa, (nata a Portoferraio (LI) il 22 febbraio 1969 residente a Portoferraio (LI), Località Albereto n. 12, libero professionista Codice Fiscale DWT NDR 69B62 G912J); - Presidente;

- CAVALIERE Francesco, (nato a Portoferraio (LI) il 20 luglio 1963, residente a Portoferraio, Località Scotto n. 37, libero professionista, Codice Fiscale CVL FNC 63L20 G912L); Consigliere;

- BARTOLINI Luca, (nato a Genova il 20 ottobre 1952, residente a Capoliveri, Località Maregno senza civico, imprenditore, codice fiscale: BRT LCU 52R20 D969O); - Consigliere.

I poteri dell'organo di gestione sono enunciati ed elencati nell'allegato statuto.

Ai componenti dell'organo amministrativo può essere riconosciuto un compenso per l'opera svolta da determinarsi dall'assemblea ordinaria, oltre al rimborso delle spese sostenute.

ARTICOLO 7

I componenti autorizzano il nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) - ad apportare a questo atto ed all'allegato statuto le modificazioni, soppressioni ed aggiunte, che fossero eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di om-

logazione ed a ritirare presso la Filiale di Portoferraio



della Banca di Credito Cooperativo dell'Isola D'Elba i 100
decimi del capitale come sopra versato, esonerando l'Ufficio
pagatore ed i suoi funzionari da responsabilità al riguardo.
b) - ad aprire conti correnti bancari a nome della società,
anche prima dell'avvenuta omologazione ed iscrizione della
stessa nel registro delle imprese da parte dell'Autorità com-
petente, richiedendone anche l'affidamento mediante apertura
di credito in conto corrente.

ARTICOLO 8

I comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo
delle spese a carico della società per la presente costitu-
zione, ammonta a circa Lire 4.000.000 (quattromilioni).
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto
da persona di mia fiducia con macchina corredata con nastro
ad inchiostro indelebile ai sensi di legge e completato da me
Notaio in tre fogli bollati di cui sono occupate fin qui nove
pagine, viene da me letto congiuntamente agli allegati ai
Comparenti che riconosciutolo conforme alla loro volontà di-
chiarano di approvarlo e lo sottoscrivono con me Notaio.

Firmato:

Giovanni AGENO
Antonio MAZZEI
David MORELLI Notaio

REGISTRATO A PIOMBINO

IN DATA 17 maggio 2000 AL N. 598 MOD.I
ESATTE LIRE 258.000

FIRMATO PUGLIA BERTI GIOVANNA

DEPOSITATO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
REGISTRO DELLE IMPRESE DI LIVORNO

IN DATA 27 giugno 2000 AL N.119067
DEL REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO

STATUTO SOCIALE
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi dell'articolo 2.472 (duemilaquattrocentosettantadue) del Codice Civile e della legge 8 giugno 1990 numero 142 articolo 22 (ventidue) lettera e) e successive modifiche e del Decreto Legislativo 127/97 articolo (diciassette) una società a responsabilità limitata a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico denominata "OSIMO DE' MEDICI - Società a Responsabilità Limitata".



ARTICOLO 2

SEDE

La società ha sede in Portoferraio (LI).


La società potrà istituire filiali, sedi secondarie, succursali e rappresentanze sia in Italia sia all'estero, con deliberazione dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 3

OGGETTO

La società ha per oggetto sociale i seguenti fini:

- a) - la gestione delle infrastrutture portuali destinate alla navigazione da diporto e dei servizi a queste connessi;
- b) - la promozione turistica - nautica - sportiva e del suo sviluppo economicamente compatibile, attraverso l'assunzione di iniziative, la realizzazione di interventi e la gestione diretta o indiretta od in affidamento esterno di servizi di interesse generale, preordinati e connessi al conseguimento di tale obiettivo;
- c) - lo svolgimento in forma diretta e/o indiretta di tutte le attività di servizio e le procedure necessarie alla programmazione, progettazione, finanziamento ed attuazione di interventi per la concessione, manutenzione, ammodernamento, potenziamento e realizzazione di impianti, mezzi ed attrezzature connessi alla navigazione da diporto quali porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio, campi boa, capannoni di rimessaggio, officine di riparazione e manutenzione per unità da diporto, punti di ristoro e di intrattenimento;
- d) - lo svolgimento in forma diretta e/o indiretta del trasporto marittimo dei passeggeri con unità navali sociali e/o noleggiate;
- e) - lo svolgimento dei seguenti servizi:
 1. organizzazione e gestione posti barca;
 2. organizzazione e gestione scivoli di slaggio e varo;
 3. esercizio della navigazione per il trasporto marittimo passeggeri;
 4. servizio di ormeggio;
 5. servizio barcafoli;
 6. servizio di catering;
 7. servizio di bunkeraggio;
 8. servizio di assistenza, soccorso e salvataggio;
 9. pompe acque nere;
 10. servizi igienici;
 11. posteggi auto;
 12. giardinaggio;
 13. organizzazione dei sistemi antincendio;
 14. fornitura di acqua;
 15. fornitura di energia elettrica;
 16. pulizia dei pontili;
 17. gestione stazioni radio;



18. gestione di impianto antinquinamento;
19. pontile di accosto per bunkeraggio;
20. eventuali manifestazioni promozionali e pubblicitarie dell'approdo turistico;
21. disbrigo di pratiche amministrative inerenti alla concessione demaniale marittima;
22. gestione di parchi e musei;
23. svolgimento di ogni attività complementare e/o sussidiaria a quella d'istituto.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la società può promuovere la costituzione o può assumere partecipazioni.

La società potrà costituire, con altre società ed enti, dei raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da enti Pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'oggetto della propria attività.

Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà porre in essere qualsiasi attività ad esso affine o connessa, anche compiendo tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di prestazione di servizi, utili ed opportune al raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione dell'attività di intermediazione in valori immobiliari e dell'esercizio di attività disciplinate dalla Legge 2 gennaio 1991, numero 1; prestare garanzie reali o personali, anche a favore di terzi.

ARTICOLO 4

DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata ed anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dall'articolo 2.448 (duemilaquattrocentoquarantotto) del Codice Civile.

CAPITALE SOCIALE E SOCI

ARTICOLO 5

CAPITALE

Il capitale sociale è fissato in Lire 50.000.000 (cinquantamilioni) pari a 25.822,84 euro, diviso in quote da Lire 50.000 (cinquantamila) (Euro 28,82) ai sensi dell'articolo 2.474 (duemilaquattrocentosettantaquattro) del Codice Civile.

Salvo il versamento del 3/10 all'atto della costituzione l'ulteriore versamento dei conferimenti corrispondenti alle quote sottoscritte dovrà essere effettuato nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.


Il 52% (cinquantadue per cento) del capitale sociale è riservato comunque in via esclusiva al Comune di Portoferraio.

ARTICOLO 6

SOCI

Possano essere soci:

- Enti pubblici, anche non territoriali ed Istituti di credito;
- soggetti privati in possesso di capacità tecnica e finanziaria che operino nel campo portuale;
- soggetti privati in possesso di capacità tecnica e finanziaria che operino nel campo dell'attività sportiva e socio-ricreativa;



- soggetti privati che operino nei campi di cui sopra senza scopi di lucro;
- associazioni rappresentanti le categorie imprenditoriali e economiche operanti sul territorio comunale;
- soggetti che gestiscono servizi di pubblica utilità locale.

ARTICOLO 7

QUOTE

Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, purché sia rispettata la condizione della maggioranza pubblica nella composizione dell'azionariato.

In caso di aumento di capitale, le quote di nuova emissione saranno riservate in opzione tra i soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute, ferme restando le eccezioni di cui all'articolo 2.441 (duemilaquattrocentoquarantuno) del Codice Civile; i soci avranno altresì il diritto di prelazione sulle azioni rimaste non optate nei termini e secondo le priorità fissate dal 3° comma dello stesso articolo 2.441 (duemilaquattrocentoquarantuno) e nei limiti previsti dall'articolo 5 (cinque) comma 2°, del presente statuto.

Le quote di partecipazione non possono essere inferiori a Lire 50.000 (cinquantamila) - (Euro 25,02).

Il pagamento delle quote è richiesto dall'organo amministrativo nei modi e nei termini che reputerà necessario.

Le quote sono nominative e conferiscono al possessore eguali diritti. Le quote sono indivisibili e la società non riconosce che un proprietario per ciascuna di esse; in caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'articolo 2.347 (duemilatrecentoquarantasette) del Codice Civile.

Le quote non potranno essere sottoposte a pigni o vincoli di qualsiasi natura a favore di terzi con effetto verso la società.

I versamenti delle quote di nuova emissione saranno effettuate a norma di legge dai soci, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 8

DIRITTO DI PRELAZIONE


Ciascun socio che intenda cedere in tutto o in parte le proprie quote, deve farne prima offerta agli altri soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente l'indicazione del cessionario, del prezzo di cessione e la modalità di pagamento. I soci, ciascuno in proporzione alle azioni già possedute, hanno diritto di prelazione nell'acquisto al prezzo indicato.

Per le azioni non optate, i soci accettanti hanno diritto di prelazione nell'acquisto, nelle rispettive proporzioni e sempre alle stesse condizioni.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, le quote sono cedibili allo stesso prezzo o ad un prezzo superiore, solo al nominativo indicato nella comunicazione inviata agli altri soci.

Il diritto dovrà essere esercitato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta, trascorso il quale l'alienante sarà libero, per il periodo di sei mesi ed alle condizioni avanti disciplinate, di cedere le azioni offerte.

Il diritto di prelazione non sussiste qualora il Comune di Portoferraio o comunque gli Enti costituenti la parte pubblica del capitale sociale, intendano cedere in tutto od in parte le proprie azioni ad altri Enti Pubblici.



In nessun caso le azioni detenute dagli Enti Pubblici potranno essere inferiori ai limiti previsti dall'articolo 5 (cinque) comma 2° del presente Statuto.
Tale condizione dovrà essere rispettata anche nel caso in cui il diritto di opzione sia escluso nei casi previsti dall'articolo 2.441 (duemilaquattrocentoquarantuno) del Codice Civile.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 9

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, nonchè i loro aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2.437 (duemilaquattrocentotrentasette) del Codice Civile.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e tutte le volte che ne sia fatta richiesta ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di Legge e per gli oggetti ad essa riservati.

L'assemblea della società è inoltre convocata quando il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e quando si verificano le condizioni previste dall'articolo 2.367 (duemilatrecentosessantasette) del Codice Civile.

ARTICOLO 10

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, con le modalità previste dall'articolo 2.366 (duemilatrecentosessantasei) del Codice Civile.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso saranno indicati, qualora la prima adunanza deserta, il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea è validamente costituita, anche in mancanza delle formalità di convocazione, quando siano presenti tutti i membri componenti il Consiglio di amministrazione, i Sindaci effettivi in carica, e rappresentato l'intero capitale sociale.


ARTICOLO 11

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Possano intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare secondo il disposto dell'articolo 2.372 (duemilatrecentosettantadue) del Codice Civile.

Ciascun intervenuto non può rappresentare più di due soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto anche mediante semplice delegazione in calce alla scheda di ammis-



sione. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea per mezzo del loro legale rappresentante oppure in persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

ARTICOLO 12

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente se nominato; in mancanza di quest'ultimo, l'assemblea sceglie il proprio Presidente fra gli amministratori presenti. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'assemblea debba essere redatto da un Notaio.

ARTICOLO 13

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le deliberazioni dell'assemblea, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla Legge nei singoli casi.

Per le deliberazioni inerenti la nomina dei membri componenti l'organo amministrativo è richiesto il quorum del 60% (sessanta per cento) del capitale sociale sia in prima sia in seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti, nonchè i loro aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2.437 (duemilaquattrocentotrentasette) del Codice Civile.

I verbali dell'assemblea riunita in sede ordinaria devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali dell'assemblea riunita in sede straordinaria devono essere redatti da un Notaio.

Le copie dei verbali, autenticate dal Presidente e dal Segretario, costituiscono piena prova anche di fronte a terzi.

ARTICOLO 14

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea riunita in seduta ordinaria, oltre a deliberare su tutti gli atti di sua competenza ai sensi delle disposizioni di legge, esercita in via specifica le seguenti funzioni:


- approvazione del bilancio;
- nomina dei membri componenti il Consiglio di amministrazione;
- nomina dei membri del Collegio sindacale e nomina del Presidente;
- determinazione dei compensi agli amministratori ed ai sindaci;
- approvazione dei programmi annuali e pluriennali della società

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri.



La maggioranza dei consiglieri è nominata, ai sensi dell'articolo 2.458 (duemilaquattrocentocinquantotto) del Codice Civile, dagli Enti Pubblici che detengono la maggioranza del capitale azionario in conformità con gli articoli 5 (cinque) e 8 (otto) del presente Statuto.

Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione sono regolate a norma delle disposizioni di legge e del presente statuto; la revoca o la sostituzione dei consiglieri nominati dal Comune di Portoferraio o da altri Enti Pubblici, sono di esclusiva spettanza degli Enti stessi, ai sensi dell'articolo 2.458 (duemilaquattrocentocinquantotto) del Codice Civile.

Qualora vengano a mancare per dimissioni o per altra causa uno o più amministratori, i consiglieri nominati in sostituzione di quelli cessati assumono l'anzianità di carica di quelli che hanno sostituito.

Qualora nel corso dell'esercizio venga meno la maggioranza dei consiglieri, s'intenderà dimissionario l'intero consiglio di amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

ARTICOLO 16

PRESIDENZE - VICE PRESIDENTE

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il proprio Presidente e può nominare un Vice presidente, che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

ARTICOLO 17

ADUNANZE E DELIBERAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Presidente riunisce e presiede il Consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta dall'amministratore delegato, se nominato, oppure dalla maggioranza dei consiglieri in carica, o dal Collegio Sindacale.

In caso di assenza o impedimento del presidente, l'adunanza è presieduta dal Vice presidente, ove nominato; in loro assenza o impedimento presiede l'adunanza il consigliere di maggiore anzianità di carica.

La convocazione del consiglio di amministrazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, è fatta per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, telegramma o posta elettronica, da spedirsi almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata mediante telefax, telegramma o posta elettronica, da spedirsi almeno 48 (quarantotto) ore prima a ciascun consigliere.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti fra i presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto ed alienazione di beni immobili, l'assunzione e/o la concessione di interessenze e partecipazioni, nei limiti del 5 (cinque) o 10 (dieci) per cento del capitale della partecipata a seconda che sia quotata o non quotata, in Società o enti aventi per oggetto attività connesse allo scopo sociale, il rilascio di garanzie, fidejussioni e/o avalli nell'interesse di terzi, il rilascio del consenso per garanzie reali su beni sociali a garanzia di debiti di terzi, dovranno essere assunte con il voto favore-

voce della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni di assunzione di interessenze e partecipazioni eccedenti i limiti percentuali indicati al comma precedente, come pure l'esercizio diretto delle attività di gestione connesse all'oggetto sociale, dovranno essere assunte con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli amministratori in carica.

ARTICOLO 18

SEGRETARIO

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri, o fuori, un segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze dal consiglio stesso.

In caso di assenza, il segretario potrà essere sostituito da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova delle deliberazioni ivi contenute.

ARTICOLO 19

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELEGHE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- l'attuazione degli indirizzi generali di gestione indicati dall'assemblea;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni societarie;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali e sedi secondarie;
- l'approvazione e la modifica di regolamenti interni

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al presidente del Consiglio di amministrazione o ad un altro dei suoi membri, che assume la qualifica di consigliere delegato.

ARTICOLO 20

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'


La rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente o al Vice Presidente, nonché al consigliere delegato, se nominato, disgiuntamente l'uno dall'altro.


La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione, con deliberazione pubblicata a norma di legge e per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.

E' deferito al Presidente del Consiglio di amministrazione ed all'amministratore delegato, se nominato, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della società e/o a terzi, come di revocarle.

ARTICOLO 21

RENUMERAZIONE DEI CONSIGLIERI





Al consiglio di amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi membri per ragione del loro ufficio, un compenso la cui entità, stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci, resta valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa determinazione dell'assemblea medesima.

Il consiglio di amministrazione stabilirà come ripartire il compenso di cui al comma precedente, salvo che al riguardo vi abbia già provveduto l'assemblea.

ARTICOLO 22

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale, se eletto, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea a norma di legge.

I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina.

E' in ogni caso riservata al Comune di Portoferraio la facoltà di nominare il Presidente del Collegio sindacale ed un membro effettivo ed uno supplente, a norma degli articoli 2.450 (duemilaquattrocentocinquantesette), 2.459 (duemilaquattrocentocinquantesette) e 2.450 (duemilaquattrocentosessanta) del Codice Civile.

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 23

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo bilancio si chiuderà al 31 dicembre 2000.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

ARTICOLO 24

UTILI

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 5% (cinque per cento) di essi per costituire il fondo di riserva, a norma dell'articolo 2.430 (duemilaquattrocentotrenta) del Codice Civile fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Qualora il fondo di riserva si riduca sotto il quinto del capitale risultante dall'ultimo bilancio, sarà ripresa l'assegnazione al medesimo del 5% (cinque per cento) suddetto.

Gli utili netti, dedotta la somma di cui al comma precedente, dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti nella società in conformità delle indicazioni prese dall'assemblea in sede di deliberazione di approvazione del bilancio.

ARTICOLO 25

SCIoglimento DELLA SOCIETA'


Lo scioglimento e la liquidazione della società avverranno nei casi e secondo le norme di legge.

L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le relative attribuzioni.

ARTICOLO 26

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci e la società per causa dall'atto costitutivo e/o dello statuto sociale, ivi comprese quelle inerenti alla loro validità, interpretazione, esecuzione, dovranno essere denunciate per iscritto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'una all'altra parte litigante.



Dette controversie, eccettuate quelle che la legge riserva obbligatoriamente alla cognizione dell'autorità giudiziaria, saranno deferite alla cognizione di un collegio arbitrale composto da tre arbitri da designarsi uno da ciascuna delle parti litiganti ed il terzo, che avrà funzioni di presidente del Collegio, da nominarsi a cura degli arbitri nominati dalle parti.

La competenza per tale cognizione arbitrale è riconosciuta alla Camera Arbitrale della Toscana.

Il collegio arbitrale giudicherà ritualmente secondo il diritto nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

Nel giudizio arbitrale le parti potranno farsi rappresentare e difendere da avvocati e/o procuratori, potranno nominare periti e consulenti.

Il lodo arbitrale sarà inappellabile, né potrà esservi opposto gravame avanti l'Autorità giudiziaria.

Nel lodo gli arbitri liquideranno le spese della procedura, ponendole a carico della parte soccombente ovvero compensandole in tutto o in parte tra i litiganti.

ARTICOLO 27

DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, la società sarà regolata dalle norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato:

DONATI Andr e

David MORELLI Notaio